



Commissione di Vigilanza
sui Fondi Pensione

Ai fondi pensione negoziali

Alle società che hanno istituito fondi pensione aperti

Alle società che hanno istituito PIP ex d.lgs. n. 252/2005

Ai fondi pensione preesistenti

LORO SEDI

Roma, **16 LUG. 2015**

Prot. **5613**

Trasmissione via e-mail

Oggetto: Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni – Adempimenti connessi all'operatività in contratti derivati dei fondi pensione

Con la presente Circolare si intendono sinteticamente riepilogare gli adempimenti conseguenti alla normativa in oggetto e ai relativi regolamenti di esecuzione, nonché fornire alcune prime istruzioni operative.

Con il Regolamento n. 648/2012, meglio noto come Regolamento EMIR (*European Market Infrastructure Regulation*), del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012, sono state dettate disposizioni in merito all'operatività in strumenti derivati.

L'obiettivo principale di tale regolamentazione è quello di delineare un nuovo quadro normativo di riferimento per i contratti derivati negoziati fuori borsa (c.d. derivati *over the counter* o OTC). La normativa riguarda tuttavia, per alcuni aspetti, anche le operazioni in derivati negoziati all'interno dei mercati regolamentati.

Il Regolamento è entrato in vigore il 16 agosto 2012 ed è direttamente applicabile negli Stati membri, non necessitando, in quanto regolamento comunitario, di un apposito recepimento. Ciò vale anche per gli ulteriori atti regolamentari di esecuzione adottati a completamento della normativa in materia. I soggetti in indirizzo sono pertanto tenuti ad assicurare il rispetto della relativa normativa, monitorando in modo tempestivo l'adozione di ogni eventuale modifica ed integrazione.

Detta normativa si rivolge alle c.d. “controparti finanziarie” e, in misura differenziata, alle c.d. “controparti non finanziarie”.

Nella nozione di controparti finanziarie rientrano anche i fondi pensione occupazionali, disciplinati dalla Direttiva 2003/41/CE, ai quali, quindi, si applicano le previsioni contenute nel Regolamento EMIR. Sono, infatti, definiti quali “controparti finanziarie”: le imprese di investimento autorizzate ai sensi della direttiva 2004/39/CE, gli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2006/48/CE, le imprese di assicurazione autorizzate ai sensi della direttiva 73/239/CEE, le imprese di assicurazione autorizzate ai sensi della direttiva 2002/83/CE, le imprese di riassicurazione autorizzate ai sensi della direttiva 2005/68/CE, gli OICVM e, se del caso, le società di gestione, autorizzate ai sensi della direttiva 2009/65/CE, gli enti pensionistici aziendali o professionali ai sensi dell’articolo 6, lettera a), della direttiva 2003/41/CE e i fondi di investimento alternativo gestiti da GEFIA autorizzati o registrati ai sensi della direttiva 2011/61/UE.

Sono invece considerate quali controparti non finanziarie tutte le altre imprese diverse dalle controparti finanziarie.

Si evidenzia che nello specifico, il Regolamento fissa una serie di obblighi, quali:

- obbligo di segnalazione di tutti i contratti derivati ai repertori di dati sulle negoziazioni (*Trade Repositories*);
- obbligo di compensazione (*clearing*) per i contratti derivati OTC c.d. standardizzati;
- obbligo di adottare diverse tecniche di mitigazione del rischio sui contratti derivati OTC non compensati a livello centrale.

1. Segnalazione dei contratti derivati sottoscritti – Codice LEI (o pre-LEI)

Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, tutte le operazioni in contratti derivati devono essere segnalate ai repertori di dati sulle negoziazioni autorizzati ai sensi della normativa EMIR ovvero ai repertori di dati sulle negoziazioni non europei riconosciuti ai sensi dell’EMIR.

L’obbligo di *reporting* si applica a tutti gli strumenti derivati indipendentemente dal luogo di negoziazione (mercato regolamentato ovvero non regolamentato).

Con Regolamento di esecuzione n. 1247/2012 sono state dettate norme di dettaglio circa le modalità di effettuazione della reportistica. In particolare, è stato previsto che tutte le parti di un contratto derivato, individuate nell’ambito dell’EMIR, devono essere identificate da un codice identificativo unico (c.d. LEI o *Legal Entity Identifier*). Questo sistema di riferimento identifica in modo univoco ogni entità o struttura giuridica, in qualsiasi giurisdizione, che è parte della relativa transazione finanziaria.

Il codice LEI può essere richiesto ad uno qualunque dei *Local Operating Unit* (LOU) che fanno parte del *Global LEI System* (GLEIS) creato dalle Autorità di vigilanza dei paesi partecipanti su

mandato del G20. Il LOU autorizzato in Italia è l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere).

La richiesta del codice LEI può essere inoltrata a Unioncamere per via telematica utilizzando l'accesso web <https://lei-italy.infocamere.it/leii/Home.action>.

Si ricorda che una volta ottenuto il LEI è necessario eseguire la manutenzione dei dati e certificare la registrazione LEI presso il LOU ogni anno.

I contenuti minimi della segnalazione sono stati definiti nel Regolamento UE n. 148/2013, il formato e la frequenza delle segnalazioni sono disciplinati dal Regolamento UE n. 1247/2012, mentre con il Regolamento UE n. 151/2013 sono state definite le informazioni che vengono messe a disposizione all'interno di tali repertori.

Avuto riguardo alle diverse tipologie di forme pensionistiche complementari si indica qui di seguito quelle che si ritengono tenute a dotarsi di uno specifico codice LEI (specifico per la forma pensionistica e distinto da quello utilizzato dalla società istitutrice per gli altri affari della stessa) in relazione alla loro operatività in contratti derivati. Sono inoltre indicati i casi in cui ciò non è dovuto, in ragione delle modalità gestionali adottate o della natura giuridica della forma pensionistica.

Tipologia della forma pensionistica	Codice LEI
1) Fondi negoziali 2) Fondi preesistenti costituiti come fondazioni o associazioni che gestiscono le risorse direttamente o in convenzione (con esclusione di quelli che gestiscono solo tramite convenzioni assicurative di ramo I, III e V) 3) Fondi preesistenti senza soggettività (interni a banche, assicurazioni e altri enti) costituiti come patrimoni separati ex art. 2117 c.c. 4) Fondi pensione aperti	Si devono dotare di un codice LEI se operano in derivati
5) Fondi preesistenti che hanno stipulato polizze collettive con imprese di assicurazione di ramo I, III e V e che non hanno altre forme di gestione 6) Fondi preesistenti senza soggettività (interni a banche, assicurazioni e altri enti) costituiti come mere poste contabili 7) Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP)	Non si devono dotare di un codice LEI

Si esprime altresì l'avviso che il codice LEI debba essere unico, anche nel caso in cui la forma pensionistica sia strutturata in più comparti.

Al riguardo, si ricorda che il codice LEI deve essere indicato nelle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione di cui alla Circolare 250 dell'11 gennaio 2013 (aggiornamento settembre 2014, Circolare n. 5879 del 18 settembre 2014), nella parte relativa alle informazioni strutturali ("Tavola II.1 – Forma pensionistica. Caratteristiche", Righe "R2000005 – Forma pensionistica. Caratteristiche" e "R2000015 – Società istitutrice. Caratteristiche", variabile "V2000012 - Identificativo EMIR").

Occorre poi tenere presente quanto indicato dall'EIOPA (*European Insurance and Occupational Pensions Authority*) nei propri "Orientamenti per l'utilizzo dell'identificativo dei soggetti giuridici (LEI)" rivolti alle Autorità nazionali competenti per la vigilanza dei settori delle assicurazioni e degli enti pensionistici aziendali e professionali di cui alla Direttiva 2003/41/CE (di seguito, IORP).

Con detti Orientamenti, adottati a fine 2014, l'EIOPA ha preliminarmente rilevato l'importanza che le imprese e i gruppi di assicurazione e di riassicurazione, nonché gli IORP, si dotino di un identificativo che consenta l'individuazione chiara ed univoca di tutte le entità che operano nei mercati finanziari globali. A tal fine l'EIOPA ha supportato l'adozione del predetto sistema di identificazione LEI quale meccanismo di individuazione a livello mondiale dei partecipanti alle operazioni finanziarie.

Considerato che l'uso comune del medesimo codice d'identificazione può recare molteplici vantaggi, per le varie funzioni di relazione e in tutti i settori in cui operano i predetti soggetti, l'EIOPA ha quindi ritenuto opportuno che tutti i soggetti sopra richiamati si dotino di un codice LEI, anche a prescindere dalla loro operatività in derivati.

Tenuto conto delle indicazioni EIOPA si ravvisa l'opportunità che le forme pensionistiche complementari rientranti nelle tipologie indicate ai punti 1, 2, 3 e 4 della precedente tabella compiano ogni sforzo al fine di dotarsi del suddetto codice identificativo, e provvedano a indicarlo nelle predette segnalazioni statistiche, anche nel caso in cui le stesse non effettuino operazioni in derivati.

2. Obbligo di compensazione dei contratti derivati OTC standardizzati

L'art. 4 del Regolamento EMIR disciplina l'obbligo di compensare, con una controparte centrale (CCP) registrata nel registro pubblico tenuto dall'ESMA (*European Securities and Markets Authority*), i contratti derivati OTC standardizzati (appartenenti, cioè, a quelle categorie di derivati che saranno dichiarate soggette all'obbligo di compensazione), laddove ricorrano determinate situazioni.

Con riferimento ai derivati che soddisfino criteri di ammissibilità predefiniti dall'ESMA sarà, quindi, previsto un sistema di "central clearing" che garantisca dall'insolvenza della controparte. In pratica tali derivati dovranno essere "compensati tramite controparti centrali" che di fatto assolvono le stesse funzioni delle "clearing house".

Si fa presente che ad oggi detto obbligo non è ancora entrato in vigore; la lista dei derivati standardizzati è ancora in fase di definizione.

Giova tuttavia ricordare che, nel momento in cui il sopra citato obbligo entrerà in vigore, i fondi pensione potranno godere di una deroga temporanea disciplinata dall'art. 89 del Regolamento (al momento la deroga scadrà il 16 agosto del corrente anno; detto termine potrebbe essere tuttavia prorogato per un ulteriore periodo).

Detto articolo dispone, infatti, che per il periodo di deroga l'obbligo di compensazione previsto dall'art. 4 non si applica ai contratti derivati OTC di cui può essere oggettivamente quantificata l'attenuazione dei rischi di investimento direttamente riconducibile alla solvibilità finanziaria degli schemi pensionistici.

Si evidenzia inoltre che per alcuni schemi pensionistici l'esenzione opera in automatico, mentre per altri è necessaria un'apposita autorizzazione dell'Autorità nazionale di vigilanza.

In particolare, l'esenzione opera in modo automatico per i fondi pensione occupazionali rientranti nell'ambito della Direttiva 2003/41/CE. E', invece, necessaria un'apposita autorizzazione per gli altri schemi pensionistici che non ricadono in detto ambito. Si fa rinvio alla relativa disciplina per la normativa di dettaglio.

3. Obbligo di adottare diverse tecniche di mitigazione del rischio sui contratti derivati OTC non compensati a livello centrale

Occorre tenere presente che con riferimento ai contratti derivati OTC non compensati mediante una controparte centrale l'art. 11 del Regolamento EMIR impone alle parti di assicurare con la debita diligenza che siano messe in atto le disposizioni e le procedure opportune per misurare, monitorare e attenuare il rischio operativo e il rischio di credito di controparte.

Le tecniche di mitigazione da adottarsi (ad esempio in tema di conferma tempestiva delle condizioni del contratto derivato OTC interessato, di riconciliazione del portafoglio, di compressione del portafoglio e di individuazione e risoluzione delle controversie) sono specificamente indicate nell'articolo 11 del Regolamento e nella normativa delegata (come il Regolamento n. 149/2013).

Ad esse si fa quindi integrale riferimento per quanto attiene agli adempimenti da porre in essere, ai fini della puntuale osservanza della relativa ed articolata disciplina.

Stante quanto previsto dall'art. 89 del Regolamento EMIR, detta disciplina trova applicazione anche ai contratti derivati OTC che non saranno compensati mediante una controparte centrale, in forza dell'applicazione della deroga sopra descritta (cfr. paragrafo 2).

4. Poteri di vigilanza e sanzioni

Si fa da ultimo presente che sono state di recente chiarite le competenze COVIP di vigilanza e sanzionatorie in materia.

Questo profilo è stato disciplinato dall'art. 11 della legge n. 161 del 30 ottobre 2014, pubblicata sulla G.U. del 10 novembre 2014, il quale ha apportato modifiche all'art. 4-*quater* e all'art.193-*quater* del TUF (decreto legislativo n. 58 del 1998).

In particolare, nell'art. 4-*quater* è stato chiarito che la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS e la COVIP sono le Autorità competenti per il rispetto degli obblighi posti dal Regolamento EMIR a carico dei soggetti vigilati dalle medesime Autorità, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza (sia che si tratti di controparti finanziarie, sia che si tratti di controparti non finanziarie).

E' stato poi emendato l'art. 193-*quater* del TUF prevedendo che le sanzioni amministrative previste per le violazioni del Regolamento EMIR siano applicate dalla Banca d'Italia, CONSOB, IVASS e COVIP secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza.

In base all'art. 193-*quater* del TUF (*Sanzioni amministrative pecuniarie relative alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012*) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione delle controparti finanziarie e delle controparti non finanziarie, i quali non osservano le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V del Regolamento (UE) n. 648/2012 e dalle relative disposizioni attuative, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila. Le predette sanzioni si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle controparti finanziarie e nelle controparti non finanziarie, i quali abbiano violato le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V del Regolamento o non abbiano vigilato, in conformità ai doveri inerenti al loro ufficio, affinché le disposizioni stesse non siano da altri violate.

Distinti saluti.

Il Presidente f.f.

(F. Massicci)